

Edizione di mercoledì 30 Novembre 2022

CASI OPERATIVI

Autodichiarazione Aiuti di Stato non trasmessa: quali conseguenze?

di **EVOLUTION**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Super Ace e disposizioni anti-elusione: arriva in extremis qualche utile chiarimento

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**

ADEMPIMENTI

Slitta al 31 gennaio 2023 l'autodichiarazione Aiuti di Stato

di **Lucia Recchioni**

CONTENZIOSO

La difesa contro gli atti di recupero dei crediti ricerca e sviluppo

di **Nicola Fasano**

DICHIARAZIONI

Il monitoraggio fiscale dei trust

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

BUSINESS ENGLISH

How to write the perfect English E-mail – Part 2

di **Tom Roper**

CASI OPERATIVI

Autodichiarazione Aiuti di Stato non trasmessa: quali conseguenze?

di **EVOLUTION**



Se un contribuente, pur avendo beneficiato di alcuni aiuti in “regime ombrello” (senza superare i limiti previsti), dovesse dimenticare di trasmettere l'autodichiarazione, quali conseguenze sarebbero previste?

Come noto, il D.M. 11.12.2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 16, D.L. 41/2021, prevede, all'articolo 3, l'obbligo per gli operatori economici che hanno beneficiato degli aiuti riconducibili al c.d. “regime ombrello” di presentare all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, nella quale poter attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Temporary Framework; ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici possono attestare anche, con la stessa autodichiarazione, il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla predetta Sezione 3.12.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



REDDITO IMPRESA E IRAP

Super Ace e disposizioni anti-elusione: arriva in extremis qualche utile chiarimento

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**



In un nostro precedente contributo (["Ancora dubbi sulle disposizioni antielusive ai fini della Super Ace"](#), pubblicato il 19 settembre 2022) avevamo segnalato talune **incertezze** in sede di applicazione delle norme **anti-elusione** della cd. "Super-Ace" o "Ace innovativa", ricordando come l'Amministrazione finanziaria avesse fornito qualche **primo chiarimento**, seppur in via non ufficiale, nel corso di Telefisco 2022.

Chiarimento che, tuttavia, **non aveva risolto del tutto i problemi applicativi** di tali disposizioni anti-elusione, soprattutto nell'ambito dei **gruppi** che avessero operato capitalizzazioni "a cascata" nel corso del 2021 e/o degli esercizi precedenti, in presenza di **sterilizzazioni** "pregresse" e, ancor più, in caso di compresenza di sterilizzazioni "pregresse" (2010-2020) e sterilizzazioni relative, invece, a condotte poste in essere nello stesso periodo d'imposta 2021.

Non era stato chiarito, inoltre, se le **sterilizzazioni**, da **imputare prioritariamente alla variazione in aumento** del capitale proprio registrata nel periodo d'imposta 2021, in relazione alla quale si può fruire della Super-Ace, fossero solo quelle derivanti dalle fattispecie registrate nel 2021, oppure da tutte le sterilizzazioni, ivi comprese quelle "pregresse".

Sul punto sono state, tuttavia, da ultimo fornite indicazioni ufficiali dalla Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della **risposta a un'istanza di interpello non ancora pubblicamente fruibile**.

In particolare, è stato confermato come "[...] **le riduzioni della variazione in aumento del capitale proprio di cui al predetto articolo 10 – da imputare alla variazione in aumento del capitale in relazione alla quale si può fruire dell'Ace innovativa – siano solo quelle derivanti dalle operazioni e dalle altre fattispecie che si sono verificate nel periodo compreso tra l'1/1/2021 e il 31/12/2021**".

Tale condivisibile conclusione risulta pienamente coerente con la *ratio* ispiratrice

dell'agevolazione, ovverosia quella di **incentivare la patrimonializzazione** delle imprese, in alcuni casi deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, attraverso un rafforzamento dell'Ace per il solo periodo d'imposta 2021.

Di fatto, la norma introduce, quindi, un **meccanismo di determinazione "isolata"** della variazione in aumento del capitale proprio relativa al periodo d'imposta 2021, contrariamente a quanto avviene per l'Ace "ordinaria", che vede la **percentuale di rendimento nozionale** applicata, invece, alla variazione in aumento del capitale proprio accumulata – di anno in anno – rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, secondo uno schema di calcolo "incrementale" su base pluriennale.

Sarebbe stato, quindi, del tutto **illogico** che incrementi del capitale proprio registrati nel 2021, potenzialmente "super-aceabili", **non fossero agevolabili in ragione di sterilizzazioni "eccedenti" pregresse**, relative cioè a condotte perfezionate in periodi d'imposta precedenti.

Così operando, peraltro, ciascuna componente rientrante nel calcolo della Super-Ace viene assunta in maniera **omogenea**, prendendo a riferimento il **medesimo intervallo temporale di riferimento** che, per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il succitato chiarimento **non esaurisce, però, tutte le incertezze** circa l'applicazione delle disposizioni anti-elusione nella determinazione della Super-Ace, che deve essere necessariamente coordinata con la verifica del limite di capitalizzazione "super-aceabile", pari a 5 milioni di euro.

Sotto questo profilo, non era chiaro, in particolare, se, al fine di verificare il superamento di tale limite, occorresse prendere a riferimento la **variazione in aumento del capitale proprio al netto**, oppure al lordo, delle "sterilizzazioni 2021".

Anche su tale aspetto, l'Agenzia delle Entrate, discostandosi in parte dalle risposte fornite in occasione di Telefisco 2022, ha fornito i richiesti chiarimenti, precisando che *"... la fruizione della Super Ace – entro i limiti di tetto massimo suindicati – **deve corrispondere ad una "effettiva nuova patrimonializzazione" risultante in capo alla società alla fine dell'esercizio di riferimento, maturata nel periodo di imposta 2021.** In linea con la ratio della norma – che è stata quella di favorire la patrimonializzazione delle imprese deteriorate a causa della crisi pandemica – le **sterilizzazioni** da operare in applicazione delle previsioni dell'articolo 10 del D.M. 3 agosto 2017, entro i limiti dei 5 milioni di euro, e sempre che la nuova patrimonializzazione sia stata effettiva, **non intaccano la fruizione della cd. Super Ace.** Nel caso in cui la società disponga di una **base Ace pregressa** (2010-2020) e di incrementi del 2021, eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super Ace, le **riduzioni derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive di cui all'articolo 10 D.M. 3 agosto 2017 si imputano prioritariamente agli incrementi realizzati nel 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni** di euro previsto dal comma 2 dell'articolo 19 (vale a dire all'Ace ordinaria del 2021) e **successivamente**, in caso di incapienza di questi, agli **incrementi rilevanti per la Super Ace** ed infine, in caso di ulteriore incapienza, la restante parte andrà a **sterilizzare la base Ace**"*

***pregressa** (2010-2020) secondo il meccanismo generale di funzionamento della disciplina antielusiva speciale”.*

Tanto premesso, con riguardo al caso rappresentato nell’istanza di interpello, per il quale la differenza tra gli incrementi di capitale proprio registrati nel 2021 (d’importo superiore a 5 milioni di euro, senza ragguaglio ad anno) e le sterilizzazioni (del solo medesimo periodo) dà luogo a una **variazione positiva netta di capitale proprio superiore a 5 milioni di euro**, è stata **ritenuta corretta la fruizione in capo all’istante della Super-Ace** sino al limite massimo previsto dalla norma, “... *poiché corrispondente ad una effettiva nuova patrimonializzazione risultante in capo alla società alla fine dell’esercizio di riferimento, maturata nel periodo di imposta 2021*”.

Preso atto della spettanza dell’agevolazione, occorre ricordare quanto affermato in occasione di **Telefisco 2022**, ovvero che, “... *in merito all’imputazione degli elementi decrementativi della base Ace dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, laddove la società disponga anche di una base Ace pregressa e/o di incrementi del 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super Ace: (i) i decrementi di base Ace; e (ii) le riduzioni derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive di cui all’articolo 10 D.M. 3 agosto 2017; si imputano prioritariamente agli incrementi rilevanti per la Super Ace*”.

La Direzione Centrale Grandi contribuenti afferma, invece, nella recente risposta, che le “**sterilizzazioni 2021**” “... *si imputano prioritariamente agli incrementi realizzati nel 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni di euro previsto dal comma 2 dell’articolo 19* (vale a dire all’Ace ordinaria del 2021)”, nonché, successivamente, in caso di incapienza di questi, agli incrementi “super-aceabili” e, in ultima istanza, qualora anche questi risultassero incapienti, alla base Ace pregressa.

ADEMPIMENTI

Slitta al 31 gennaio 2023 l'autodichiarazione Aiuti di Stato

di Lucia Recchioni



È una proroga che sa di beffa, quella concessa dall'Agenzia delle entrate per la trasmissione dell'autodichiarazione Aiuti di Stato, la cui scadenza slitta al **31 gennaio 2023** (così come **slitta il termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali** previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*).

Che utilità può avere un differimento concesso **la sera prima** del termine ultimo?

Come può un professionista organizzare la sua attività, se oggetto di proroga è proprio **quell'unico adempimento** (tra i molteplici di periodo) **sanzionato penalmente** e per il quale erano stati in passato **esclusi differimenti di ogni tipo**, se non a seguito di un espresso provvedimento normativo?

Il **motivo** della proroga è **imputabile**, secondo quanto scritto nel [provvedimento n. 439400/2022](#), alle difficoltà incontrate da **alcuni professionisti incaricati** nell'accesso alla **sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA)**, e, quindi, nel reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni.

Al di là di quanto espressamente chiarito nel provvedimento, va poi evidenziato che anche **nella stessa giornata di ieri** l'Agenzia delle entrate ha **continuato a pubblicare alcune risposte alle domande frequenti**, rendendo evidente il fatto che quest'autodichiarazione presenta una **disciplina oscura** che rende **terribilmente complessa la compilazione** in quei rari casi in cui l'autodichiarazione stessa assume **valenza essenziale**, ovvero nei casi di **splafonamento, riallocazione e riversamento** oppure al ricorrere di una c.d. "impresa unica".

Il primo quesito al quale è stata fornita risposta riguarda il **calcolo degli interessi da recupero**: gli aiuti del c.d. "regime ombrello" fruiti oltre i massimali previsti possono essere **restituiti** con corresponsione degli **interessi di recupero**, calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal **Regolamento Ce n. 794/2004**.

Il **metodo calcolo** previsto dal richiamato Regolamento è molto **complesso**, ragion per cui l'Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire che, **nell'ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework**, per la determinazione degli interessi si deve tener conto del **tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021** (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli **aiuti di cui alla Sezione 3.12**, invece, gli interessi da recupero devono essere calcolati:

- per gli **aiuti fruiti prima dell'entrata in vigore della Sezione 3.12**, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
- per gli **aiuti fruiti dopo l'entrata in vigore della Sezione 3.12**, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

Nella risposta si precisa inoltre che gli **interessi "da recupero" risultano inclusi nella nozione di aiuti unionali**, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

La **seconda risposta** fornita nella giornata di ieri riguarda invece le modalità con le quali risulta possibile operare lo **scomputo dagli aiuti successivi**; in caso di **superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12**, il beneficiario può infatti sanare tale irregolarità **utilizzando i massimali più elevati introdotti medio tempore, riversando gli importi** tramite modello F24 oppure **scomputando le somme da aiuti successivi**.

Risulta quindi possibile **scomputare gli importi eccedenti i massimali** utilizzando in primo luogo le **istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta**:

- Bonus tessile;
- Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
- CFP wedding, intrattenimento, horeca;
- CFP servizi di ristorazione collettiva;
- CFP discoteche e sale da ballo;
- Credito d'imposta locazioni imprese turistiche;
- Credito di imposta per l'Imu in favore del comparto del turismo;
- Credito d'imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

Ai fini dello scomputo risulta però **possibile utilizzare anche alcuni crediti d'imposta da quadro RU elencati nella "Tabella codici aiuti di Stato"** presente in calce alle istruzioni dei **modelli Redditi 2022**, **riducendo l'importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi** (e nei limiti di tale residuo).

Trattasi, in particolare dei **crediti** individuati dai seguenti codici aiuto nella "Tabella codici aiuti

di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.

CONTENZIOSO

La difesa contro gli atti di recupero dei crediti ricerca e sviluppo

di **Nicola Fasano**



L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, come noto, negli ultimi tempi stanno eseguendo **numerosi controlli** in merito alla fruizione del credito ricerca e sviluppo disciplinato dal D.L. 145/2013.

Nella fase **istruttoria**, l'Amministrazione finanziaria a volte procede con verifiche *in loco*, a volte con inviti mirati e dunque controlli "a tavolino".

Il tema è di grande attualità, anche perché con la conversione del c.d. decreto "Aiuti-ter" (D.L. 144/2022 convertito con L. 175/2022) è stato ufficialmente **rinvio al 31 ottobre 2023** il termine per presentare l'istanza di adesione alla specifica sanatoria di **riversamento del credito** di ricerca e sviluppo indebitamente compensato.

Tale procedura, anche se consente il riversamento del credito senza applicazione di sanzioni e interessi e la non punibilità del reato di indebita compensazione, presenta ancora **molti lati oscuri** (si attendono da tempo chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate) su taluni aspetti operativi e, soprattutto, sulle condizioni di accesso.

Tuttavia, in questa sede preme evidenziare che la **scelta dell'eventuale sanatoria**, in ogni caso, deve essere **ponderata molto attentamente**, in quanto spesso le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria appaiono fin troppo **superficiali**, come confermato da diverse sentenze di merito in materia.

Solitamente, viene contestata l'assenza di "**novità**" dei progetti agevolati e, più in generale, l'esclusione degli stessi dall'ambito oggettivo del credito così come delineato dall'articolo 2 del decreto attuativo (D.M. 27.05.2015) e il controllo si conclude con la notifica **dell'atto di recupero del credito** che l'Amministrazione finanziaria qualifica come "**inesistente**" (ai sensi dell'[articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#)), con conseguenze molto invasive per la società accertata, in quanto ciò comporta:

- la **dilatazione degli ordinari termini di accertamento** che diventano il 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito utilizzato in compensazione;
- l'irrogazione della **sanzione dal 100% al 200%** della misura del credito indebitamente compensato;
- il **divieto di definizione agevolata** delle sanzioni a un terzo;
- la **denuncia penale** per il reato di indebita compensazione di cui all'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#), al superamento della soglia annuale di 50.000 euro (nella versione attualmente vigente), punito più severamente rispetto all'indebita compensazione di un "semplice" credito "non spettante".

Tali conclusioni, al di fuori di casi fraudolenti caratterizzati per esempio da progetti e spese fittizie, appaiono quanto mai opinabili se si considera **l'estrema complessità tecnica** della materia.

Tanto che si sta sviluppando e consolidando, quanto meno in ambito tributario, un condivisibile filone giurisprudenziale che richiede la **necessità di un preventivo parere del Ministero dello Sviluppo Economico**, in mancanza del quale l'atto di recupero deve essere annullato (*ex multis*, Commissione tributaria provinciale di La Spezia sentenza n. 276/01/2022).

Tale orientamento pare ancor più fondato se si pensa che, per la speculare materia **dell'interpello** finalizzato a conoscere se determinati progetti e attività possano rientrare nel novero di quelli oggetto di agevolazione, **l'Agenzia delle Entrate ha chiaramente declinato qualsivoglia competenza**, rinviando al MISE (circolare 13/E/2017).

Non mancano inoltre sentenze pro-contribuente (si veda per es. CTP Bologna 549/04/2022) che evidenziano come l'Amministrazione finanziaria abbia individuato il **Manuale di Frascati (edizione 2015)**, tradotta in modo ufficiale con traduzione giurata in italiano solo a dicembre 2021) quale testo normativo di riferimento per **identificare le attività agevolabili**, sulla scorta di quanto chiarito, non a caso, **dal MISE solo però con la [circolare n. 59990 del 09.02.2018](#)**.

Le contestazioni, invece, anche "sfruttando" il termine di otto anni per l'accertamento, risalgono ad **annualità ben più risalenti**, in spregio del principio di affidamento sancito dall'articolo 10 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

Ancora, **non è affatto scontato che si tratti di crediti "inesistenti"** (come ritiene l'amministrazione finanziaria) piuttosto che di crediti "non spettanti" (come deciso per es. dalla sentenza CTP Latina, 23.5.2022 n. 610/3/22) e, di conseguenza, non è affatto scontato che l'Agenzia delle Entrate possa invocare il più esteso termine di accertamento di otto anni in luogo di quelli ordinari e il relativo trattamento sanzionatorio più penalizzante (sanzioni dal 100 al 200% invece che del 30%).

Tutti questi elementi vanno sicuramente tenuti in considerazione al fine di **valutare se possa valer la pena intraprendere il contenzioso**, anche in considerazione dell'ammontare degli

importi del credito recuperato dall'Amministrazione finanziaria, solitamente su più anni.

DICHIARAZIONI

Il monitoraggio fiscale dei trust

di Clara Pollet, Simone Dimitri



La **compilazione del quadro RW** della dichiarazione dei redditi è relativa al **monitoraggio fiscale** ed è richiesta alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell'[articolo 5 Tuir](#), **residenti in Italia** che, nel periodo d'imposta, detengono **investimenti all'estero** ovvero **attività estere di natura finanziaria**, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, secondo le indicazioni dell'[articolo 4 D.L. 167/1990](#).

L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il **tramite di interposta persona** (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali **formalmente intestate ad un trust residente o non residente**).

In particolare, devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenuti per il **tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti** che ne risultino formalmente intestatari.

L'istituto del trust si sostanzia in un **rapporto giuridico fiduciario** mediante il quale un soggetto definito "**disponente**" (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito **trustee**, **beni (di qualsiasi natura)**, affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la **segregazione patrimoniale** in virtù della quale i beni in trust costituiscono un **patrimonio separato e autonomo** rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Sono tenute all'obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, **siano**

“titolari effettivi” secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’[articolo 20 D.Lgs. 231/2007](#).

Per **titolare effettivo** si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’**interesse** della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Il titolare effettivo di **clienti diversi dalle persone fisiche** coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, **è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente** ovvero il **relativo controllo**.

L’agenzia delle entrate, con la [circolare 34/E/2022](#), ha fornito specifici chiarimenti circa gli obblighi di **monitoraggio fiscale del trust** alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017 alla direttiva Ue 2015/849 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio).

A seguito di tali modifiche, la nuova definizione di titolare effettivo **appare più ampia rispetto al passato, essendo venuti meno i previgenti riferimenti alle percentuali** di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25 per cento dell’entità giuridica.

Sono così soggetti agli obblighi di monitoraggio **tutti i beneficiari residenti di un trust estero** anche individuati per “classi” (ad esempio gli eredi legittimi del disponente).

I **beneficiari di trust discrezionali** hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero, ma solo **sulla base delle informazioni disponibili**, come ad esempio il caso in cui il **trustee comunica la sua decisione di attribuirgli** il reddito e/o il capitale del fondo del trust.

I **beneficiari di un trust non discrezionale** assolvono pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, indicano il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.

Il *trustee* è tenuto ad **individuare**, secondo quanto risulta dagli atti del trust, i **titolari effettivi** degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e **comunicare agli stessi i dati utili** per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri.

Sono infine titolari effettivi, nel caso in cui il cliente del trust sia una persona giuridica privata, tra gli altri, i **titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione**.

Occorre però una **relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione)** tra il

soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione.

Pertanto, è escluso dagli obblighi di monitoraggio il soggetto che può esercitare un mero potere dispositivo **in esecuzione di un mandato** per conto del soggetto intestatario ovvero nell'ipotesi in cui il soggetto agisca come rappresentante legale.

Sono esonerati dagli obblighi di comunicazione i titolari di funzioni di direzione ed amministrazione di una **fondazione italiana** in relazione alle attività finanziarie detenute all'estero dalla fondazione e gli amministratori di società di capitali che **hanno il potere di firma** sui conti correnti della società in uno Stato estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.

BUSINESS ENGLISH

How to write the perfect English E-mail – Part 2

di **Tom Roper**

Welcome back to Business English!

No doubt you are eager to hear more about how to finish writing that **perfect** email and you have several of them sitting, waiting in your **drafts** folder just patiently expecting this second installment of the article! I don't want to keep you waiting so let's continue exploring how to get the most **effective** outcome from your **Electronic Mail**.

We introduced the ideas of effective subject lines, salutations, and the main purpose of the communication in last week's edition, so what's next?

As we said before, so many emails are sent every second (**2.4 billion**), which means we spend a lot of our time reading and writing them. Because of this many people tend to simply **scan** (quickly read over) their emails to get an idea and then move on to the next one. So we need to **optimise** our emails for readability and ease of understanding information.

You can do this by :

- Adding bullet points
- Making paragraphs short
- Adding visuals to help break up text

If you can **reduce** your email to the very essentials it will help the reader understand your **reason** for contacting them and what their next course of action should be. Try to avoid writing **long** blocks of text for the same reason, we need the reader to get to the information quickly and respond appropriately.

On the subject of **readability**, one of the easiest fixes to an email is to choose and maintain a **font**. If there are several different fonts, sizes, or colours, there is a high probability it will be ignored or a confusing read. This is especially important if you are sending a **sales** email for the first contact, we need to make sure the recipient opens the mail and reads it! You can use a secondary font where it is genuinely required but try to use no more than **two** different fonts and no more than **3** different sizes.

With this in mind try to stick to one of the following fonts to make sure that the receiver's device or browser will be **compatible** :

- Arial
- Courier
- Georgia
- Helvetica
- Lucida Sans
- Tahoma
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Verdana

Using one of these fonts gives you the greatest chance of **compatibility** with your readers' email clients and **limits** any failure in communication.

We have looked at how to **start** an email and now we come to the end, just how can we **finish** that email in the most **effective** fashion? This is probably the easiest part of the email and requires the least amount of thinking or work. We just need to keep it **simple** and **straightforward**, trying to avoid a lengthy closing line that sounds more like the Spam begging emails you might receive.

Simple choose one of the following closing greetings which are organised in order of **formality** (the first being the most formal) :

- Sincerely
- Kind regards
- Thank you
- Warm regards
- Warm wishes
- Best regards
- Take care

With one of these closing salutations, your hard work is done and you can move on to your next task. However, there are a couple more things that you can do **before** sending that email to help to avoid any **miscommunication** or error, or to help make it slightly more effective.

A really **helpful** and fairly obvious tool if you are writing in a different language, is your email's built-in **spelling** and **grammar** checker, make sure you have the correct writing **language** selected and those little helpful red lines should start to appear to assist in "typos" and spelling mistakes. If your email client doesn't have one built-in, you can always use Gmail or a Word-processor to copy and paste before you send that email. Even the best of us when writing in our own language can make a typing error and it takes nothing to lose one letter of a word and cause unnecessary **problems** at the other end.

The other great tool that gets very often overlooked is the ability to **schedule** an email. If you have spent the weekend working on a project and want your reader to get it first thing Monday

morning but don't want it to get buried in all the advertising emails over the weekend, consider scheduling the sending of the email to a time that **suits** you. Each email client is different but for some, it's a very simple process that can help just **marginally** give you an **advantage** in getting your email to the **right person at the right time**.

That's it for now for emails, but if you have any requirements on anything in particular don't forget to leave a comment or get in touch. We will have a look at some important and sometimes confusing **Business Idioms** in our next edition, so make sure you are keeping regularly updated.

